

COPIA DELIBERAZIONE

REG. N. 22

OGGETTO: Regolamento sulle modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole.

COMUNE DI MUSSOMELI

Provincia Regionale di Caltanissetta



CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilanove, il giorno venticinque del mese di settembre, alle ore 19.00, in Mussomeli, nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo Municipale, giusta determinazione del Presidente del Consiglio ed a seguito di appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria.

Presenti all'appello i consiglieri:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Sorce Sebastiano | 10) Montagnino Salvatore D. |
| 2) Mancuso Giovanni | 11) Alio Terenzio |
| 3) Petruzzella Salvatore | 12) Lo Conte Sebastiano D. |
| 4) Nigrelli Vincenzo | 13) Tulumello Salvatore |
| 5) Capodici Salvatore | 14) Alessi Pasquale M. |
| 6) Rizzo Giuseppe | 15) La Piana Vincenzo |
| 7) Sorce Elio | 16) Spoto Michele |
| 8) La Greca Roberto | 17) Camerota Daniele |
| 9) Bullaro Francesco | |

Il Presidente del Consiglio Sig. Mancuso Giovanni, con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dr. Alaimo Di Loro Rosario constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

Il Presidente comunica che è ora all'esame del Consiglio Comunale l'argomento in oggetto.

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 24.6.1998 è stato adottato il Regolamento sulle modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole;

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 16.1.2007 sono stati modificati gli artt. 2 e 8, nonché abrogato l'art. 6 del predetto regolamento;

PRESO ATTO che con il Decreto Presidenziale della Regione Siciliana n. 297 del 4.6.2008, pubblicato nella G.U.R.S. parte 1^a n. 27 del 13.6.2008 sono state emanate le direttive in attuazione al comma 2 dell'art. 40 della L.R. 16/96 e sue modifiche ed integrazioni;

CHE con circolare n. 9 del 13.7.2008 l'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste - Dipartimento Regionale delle Foreste ha invitato le Amministrazioni Comunali a "provvedere ad adottare o a porre a revisione" i regolamenti già esistenti e o in contrasto con le direttive emanate;

RITENUTO di dover adottare un nuovo regolamento secondo le direttive impartite dal Decreto Presidenziale della Regione Siciliana n. 297 del 4.6.2008 prima menzionato;

VISTO lo schema di regolamento predisposto;

VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui al Testo Unico approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata legge n. 48/1991;

VISTA la L.R. 3.12.1991 n.44, così come modificata dalla L.R. n.23 del 5.7.1997;

VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000;

PROPONE

- 1) Approvare il nuovo regolamento sulle modalità di impiego nel territorio comunale di fuochi controllati nell'attività agricole secondo le direttive emanate con il Decreto Presidenziale della Regione Siciliana n. 297 del 4.6.2008 che alla presente deliberazione si allega per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Abrogare il regolamento comunale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 24.6.1998, modificato con atto n. 6 del 16.1.2007 avente per oggetto: "Regolamento sulle modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole".
- 3) Trasmettere il regolamento al Dipartimento Regionale delle Foreste e dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Caltanissetta.

Il Presidente, letta la superiore proposta di deliberazione, riferisce che il consigliere Sorce Sebastiano, con atto del **25 settembre 2009, prot. n.19644** ha depositato i seguenti emendamenti, sul quale, ai sensi dell'art. 53, della legge n. 142/1990, recepita con L.R. n. 48/1991, modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30, il Responsabile dell'Area di Vigilanza ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica.

- 1) **All'art.1,comma 2, sostituire in data "15 giugno " con "1 giugno" e sopprimere le parole "e nei terreni cespugliosi".**

2) All'art. 5:

- comma 1 sostituire i termini dal 15 giugno al 15 luglio con "1 maggio 31 maggio"
- comma 2 aggiungere dopo la parola sciocco l'espressione "nonché nel periodo compreso tra l'1 giugno ed il 14 settembre".

Effettuata la votazione sull'emendamento, il Presidente, assistito dagli scrutatori, ne accerta e proclama l'approvazione con il seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 13 e cioè 1) Sorce Sebastiano 2) Mancuso Giovanni 3) Capodici Salvatore 4) Sorce Elio 5) La Greca Roberto 6) Bullaro Francesco 7) Montagnino S. Domenico 8) Alio Terenzio 9) Lo Conte Sebastiano D. 10) Tulumello Salvatore D. 11) Alessi Pasquale Mario 12) Spoto Michele 13) Territo Vincenzo.
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 13
VOTI FAVOREVOLI	N. 13

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione e lo schema di regolamento nel testo che risulta dall'emendamento approvato;

VISTI il parere richiesto ai sensi dell'art. 53, della legge n. 142/1990, recepita con L.R. n. 48/1991, modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30, del Responsabile dell'Area di Vigilanza, responsabile del servizio interessato che così si è espresso:

Effettuata la votazione per appello nominale, il cui esito, il Presidente, assistito dagli scrutatori, così accerta e proclama:

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 13 e cioè 1) Sorce Sebastiano 2) Mancuso Giovanni 3) Capodici Salvatore 4) Sorce Elio 5) La Greca Roberto 6) Bullaro Francesco 7) Montagnino S. Domenico 8) Alio Terenzio 9) Lo Conte Sebastiano D. 10) Tulumello Salvatore D. 11) Alessi Pasquale Mario 12) Spoto Michele 13) Territo Vincenzo.
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 13
VOTI FAVOREVOLI	N. 13

DELIBERA

Approvare la superiore proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo, dando atto che il testo del regolamento definitivo, risultante dagli emendamenti deliberati nel corso dell'odierna seduta, è il seguente:

REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI IMPIEGO DI FUOCHI CONTROLLATI NELLE ATTIVITA' AGRICOLE

(ART.40, commi 1 e 2, legge regionale 6 aprile 1996 n.16, integrata e modificata dalla legge regionale del 14 aprile 2006 n.14)

ART. 1

E' severamente vietato, per tutto l'arco dell'anno, buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo- di materiale acceso e/o incandescente. Nel periodo dall'1 giugno al 15 ottobre, è fatto divieto in prossimità dei boschi e ricadenti nel territorio comunale:

- di accendere fuochi;
- far brillare mine;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
- fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie, etc.;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

ART. 2

Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, di tenere i terreni almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri da scarpata e/o banchina.

ART. 3

Nei terreni coltivati a seminativo è fatto obbligo di realizzare, nella medesima giornata lavorativa in cui viene effettuata la mietitura, una fascia avente ampiezza non inferiore a mt. 10 in cui non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere realizzata lungo l'intero perimetro del fondo, mediante aratura. Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di notevole estensione dovranno essere predisposte, a distanza da metri 200 con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto completamente prive di vegetazione di larghezza pari a mt.10. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie, privi di parafuoco sopra citati.

ART.4

Al fine di evitare la propagazione dell'incendio, tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà , per una fascia di rispetto non inferiore a mt.10.

ART.5

Nel periodo compreso dall'1 maggio al 31 maggio e dal 15 settembre al 15 ottobre, oltre la distanza di mt. 200 dai boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentono, previa comunicazione formale al distaccamento forestale competente e dopo avere ricevuto la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, si potrà procedere:

- alla bruciatura delle stoppie di grano o delle aree incolte a condizione che vengano tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare dei solchi tali da impedire il passaggio del fuoco e che si inizi la bruciatura perimetralmente lungo tali solchi e sempre in presenza di più operatori sino al completo spegnimento delle fiamme;
- alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazioni agricole specializzate, tipo oliveti, vigneti, mandorleti, agrumeti, pescheti, orti, etc., solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00 e solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno mt.10 dal punto in cui si procederà alla bruciatura di tali residui.

In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi nemmeno per le finalità espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco, nonché nel periodo compreso che va dall'1 giugno al 15 settembre.

ART. 6

Chiunque abbia acceso il fuoco nei tempi e nei modi consentiti come sopra, dovrà preventivamente organizzarsi con speciali mezzi di arresto delle fiamme, ed attenersi alle prescrizioni del distaccamento forestale competente. Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente dal soggetto attuatore assieme ad un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non sia completamente spento.

ART. 7

E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui o di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato.

ART.8

Nelle aie, dovranno essere osservate le seguenti norme:

- i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro non meno di mt. 6;
- il tubo di scarico di motori termici dovrà essere munito di schermo para faville;
- le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore di mt. 10 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia;
- il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc., dovrà essere effettuato a motore spento;
- sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno lt. 10 e per ogni trattore uno di almeno lt. 8;
- si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile;
- dovranno essere applicati, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura "vietato fumare e/o innescare fiamme libere".

ART. 9

I comandi militari, durante il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, dovranno adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire eventuali inneschi o incendi.

ART. 10

Chiunque avvista un incendio, nelle campagne, nei boschi o in qualsiasi parte del territorio Comunale, ha l'obbligo di darne immediato avviso al Corpo Forestale mediante numero verde "1515", ai Vigili del Fuoco mediante numero verde "115" e/o alle Autorità locali di P.S.

ART. 11

Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del Codice Penale, le violazioni alle norme del presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dal comma 3 della suddetta legge regionale 6 aprile 1996, n.16.

La sanzione amministrativa verrà irrogata, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n.689, con provvedimento del sindaco.

ART. 12

Al regolamento dovrà essere assicurata la massima divulgazione e si fa obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.